



COMUNE DI OSILO

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.7

REGISTRO GENERALE N. 31 DEL 20-05-2026

Oggetto: Prescrizioni antincendio anno 2026 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr. 05/48 del 29.01.2025 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

PREMESSO che è frequente la presenza di aree verdi incolte private interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea sia nel centro urbano che nella immediata periferia e nell'agro e che spesso invade la viabilità pubblica.

RILEVATO che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria dell'area, con ripercussioni negative sul decoro dell'area, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) e contribuiscono ad incrementare, in concomitanza con l'innalzamento delle temperature nella stagione primaverile - estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025*, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026.

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo.

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che **dal 1° Giugno al 31 Ottobre**, vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. nr. 05/48 del 29.01.2025);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, nr. 353;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934 nr.1265;

VISTA la Legge 24/11/1981 nr. 689;

DISPONE

Di fare proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, che si intendono qui integralmente richiamate.

VIETA

Nel periodo compreso tra il **1° Giugno e il 31 Ottobre**, considerato periodo ad "*elevato pericolo di incendio boschivo*":

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono pro-vocare un incendio boschivo.

ORDINA

entro il 1° giugno e per tutto il periodo ad alto rischio incendio, sino al 31 ottobre:

nell'area urbana ed in periferia:

- i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di ottobre;
- i medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di

siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.
nelle aree extraurbane:

- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 dell'allegato approvato con Deliberazione G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri

nelle strade e pertinenze stradali:

- l'A.N.A.S. S.p.A., le amministrazioni ferroviarie, le Provincie, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera area di pertinenza;
- i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada", devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

nei depositi di materiale infiammabile o combustibile:

- i fornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato;

relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali

chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile;

per le linee e cabine elettriche

- i proprietari e i gestori di elettrodotti devono: ▪ eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo; ▪ provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
- i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentono l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni

che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

SANZIONI

La violazione dei precetti di cui alla presente ordinanza è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale nr. 5/48 del 29.01.2025 allegata alla presente.

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Osilo e sul sito istituzionale dell'Ente. Le disposizioni della presente ordinanza si intendono automaticamente adeguate a eventuali aggiornamenti regionali.
- 2) La presente Ordinanza è trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
 - Comando Stazione Carabinieri di Osilo;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari;
 - Polizia Locale Osilo;
 - Ufficio Tecnico comunale
 - Compagnia Barracellare di Osilo

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale, alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

**IL SINDACO
LIGIOS GIOVANNI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).